COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

21.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 1969

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **MATTARELLI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Rinvio della discussione*):

Provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate (1633) 173

PRESIDENTE 173

Disegni di legge (*Rinvio della discussione*):

Norme sull'indennità di alloggio dovuta al personale delle forze di polizia (1837);

Norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica (1838) 173

PRESIDENTE 173, 174

FLAMIGNI 174

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

Senatori SPAGNOLLI ed altri: Modifica del l'articolo 5 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province (*Approvata dal Senato*) (1624) 174

PRESIDENTE 174, 175

FLAMIGNI 175

La seduta comincia alle 10.

PAGLIARANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Provvidenze a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate (1633).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1633: « Provvidenze a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate ».

Comunico che il relatore, onorevole Salvi, è ammalato. Sarà forse opportuno rinviare la discussione del disegno di legge perché, data la rilevanza dell'argomento, penso che non sia possibile pregare un collega di sostituirsi *ex abrupto* al relatore ufficiale.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio della discussione dei disegni di legge: Norme sull'indennità di alloggio dovuta al personale delle forze di polizia (1387); Norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede di servizi di sicurezza pubblica (1838).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge n. 1837: « Norme sull'indennità di alloggio dovuta al personale delle forze di polizia », e n. 1838: « Norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia im-

piegate in sede in servizi di sicurezza pubblica ».

Purtroppo anche per questi due provvedimenti ritengo necessario rinviare la discussione, perché il Ministro Restivo, che si era impegnato ad essere presente, è occupato questa mattina alla riunione del Consiglio dei ministri e successivamente dovrà essere presente in Aula per la discussione delle comunicazioni del Governo sull'Alto Adige.

Ad ogni modo prenderò contatto con il Ministro Restivo e con gli onorevoli colleghi per vedere quando si potrà convocare la Commissione per discutere di questi temi che sono urgenti.

FLAMIGNI. Ho sentito parlare di presentazione di emendamenti. Sarebbe opportuno che venissimo a conoscenza del testo di essi prima dell'inizio della seduta (quando ci sarà), perché non vorrei che al momento della loro distribuzione ci accorgessimo che sono di tale portata da richiedere ulteriori rinvii della discussione.

PRESIDENTE. Ripeto che prenderò contatto col Ministro Restivo e con i colleghi della Commissione per vedere anche alla luce delle osservazioni dell'onorevole Flamigni, quando si potranno discutere i due provvedimenti.

Se non vi sono obiezioni, può quindi rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge: Senatori Spagnolli ed altri: Modifica all'articolo 5 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province *(Approvata dal Senato)* (1624).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, di iniziativa dei senatori Spagnolli, Formica, Morlino, Pelizzo, Bisori, Giraudo, Scardaccione, Morandi, Dal Falco: « Modifica dell'articolo 5 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, sulla assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province », approvata dal Senato della Repubblica.

Su questa proposta di legge riferirò io stesso poiché l'onorevole Servadei, che ne era relatore, ha cessato proprio in questi giorni di far parte della nostra Commissione.

La proposta di legge n. 1624 ci viene dal Senato, dove ha avuto una vicenda un po' travagliata, perché dai senatori Spagnolli, Formica ed altri era stata presentata come semplice modificazione dell'articolo 5 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, nel senso cioè di aumentare la durata in carica dei consigli di amministrazione e dei presidenti delle aziende municipalizzate da quattro a cinque anni, adeguandola alla durata dei Consigli comunali e dei Consigli provinciali.

Nel corso della discussione poi ci si è soffermati sulla ipotesi, purtroppo non infrequente nel nostro Paese, di amministrazioni comunali e di amministrazioni provinciali che entrano in crisi. Attualmente quando le amministrazioni entrano in crisi, gli organismi di loro emanazione continuano la loro attività. Pertanto, ci si è posti il problema, giustamente, non soltanto di stabilire una durata di questi organismi pari a quella dei Consigli comunali e dei Consigli provinciali, ma di sincronizzare altresì la durata di essi all'effettiva consistenza, coloritura politica ed effettivi indirizzi degli organismi che li hanno eletti.

È questa una cautela giusta, poiché si può dare il caso che nel corso di consultazione elettorale anticipata, un tipo di maggioranza si modifichi, per cui l'azienda municipalizzata, che in definitiva svolge delle funzioni delegate per conto dell'Amministrazione comunale o provinciale, deve essere in condizione di adeguarsi programmaticamente a quello che è il nuovo indirizzo del Consiglio comunale o del Consiglio provinciale.

Nella stesura del testo definitivo votato dal Senato, però, si è incorsi in un errore, indubbiamente grave e macroscopico, del quale evidentemente non ci si è accorti: è successo cioè che il titolo continua a riferirsi alle aziende che esplicano pubblici servizi e che sono di emanazione dei comuni e delle province, mentre il testo si riferisce invece soltanto alle aziende di emanazione dei comuni. Il che non è giusto: perché noi sappiamo benissimo che le forme di municipalizzazione locale dei servizi pubblici sono tre: la comunale, la provinciale e la consortile; ora mi rendo conto che esigere, per la consortile, una sincronia di durata con i consigli interessati, è una cosa impossibile, in quanto i diversi consigli comunali interessati possono avere vicende diverse; però, per quanto attiene ai consigli comunali e ai consigli provinciali, i problemi sono analoghi, e quindi riterrei opportuno che la Camera, proprio nello spirito del titolo di questa proposta di legge, inserisse anche le aziende di emanazione delle amministrazioni provinciali.

Nel frattempo, poi, durante l'*iter* di approvazione della proposta di legge, è accaduto che le elezioni amministrative sono state rinviate alla prossima primavera; quindi, siccome l'articolo 2 della proposta di legge prevedeva che le commissioni amministratrici di aziende municipalizzate scadenti entro il 31 dicembre 1969 sarebbero state rinnovate, successivamente a detta data, relativamente ai comuni nei quali entro il corrente anno veniva a maturare il quinquennio dei consigli comunali, anche per questo articolo 2 si pone il problema di un adeguamento alla legge recentemente approvata, nel senso di fissare la data, anziché al 31 dicembre 1969, alla prossima primavera, che è appunto quella stabilita dalla legge recentemente approvata dal Parlamento per la proroga delle elezioni amministrative.

Concludendo, ritengo che il provvedimento sia giusto, opportuno, democratico; ritengo però che esso vada rivisto alla luce di questi due elementi, cioè includere le amministrazioni che sono di emanazione dei consigli provinciali e prevedere, anziché la data del 31 dicembre 1969 di cui all'articolo 2, la data della prossima primavera. Il provvedimento dovrà quindi tornare al Senato. Noi riceviamo sollecitazioni dalle aziende municipalizzate, perché il provvedimento abbia un *iter* rapido; riteniamo tuttavia di non poter sacrificare alla rapidità la chiarezza del provvedimento stesso al quale presento i seguenti emendamenti:

« *Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

« L'ultimo capoverso dell'articolo 5 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, è così modificato:

« Il presidente ed i commissari durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Alle elezioni il Consiglio comunale o il Consiglio provinciale, a seconda delle competenze, provvede nei trenta giorni successivi a quello in cui, dopo l'insediamento, sono stati eletti il sindaco e la Giunta oppure il Presidente e la Giunta e sempre che le relative deliberazioni siano divenute esecutive.

La Commissione amministratrice decade dal mandato nel caso in cui, anche durante il quinquennio, sia insediato un nuovo Consiglio comunale o un nuovo Consiglio provinciale a seguito di elezioni ».

« *Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

« Le Commissioni amministratrici di aziende municipalizzate e provincializzate scadenti entro la primavera del 1970 saranno rinnovate, successivamente a detta data, relativamente ai comuni e alle province nei quali entro il citato periodo venga a maturare il quinquennio dei Consigli comunali e provinciali che le hanno elette ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

FLAMIGNI. Visto che dobbiamo operare delle modifiche come ha rilevato in qualità di relatore l'onorevole Presidente – con il quale noi concordiamo – propongo di approfittare di questa occasione per modificare anche gli articoli di altre leggi che riguardano materie analoghe: per esempio, le Commissioni ECA, ecc.

PRESIDENTE. Non credo, onorevole Flamigni, che ciò sia possibile in questa sede, perché all'ordine del giorno c'è la modifica del testo unico della municipalizzazione, mentre le altre aziende non sono regolate da questa legge.

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO